

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1986

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046-B), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	28
BUFFONI (PSI)	6
BUTINI (DC)	19
CAVALIERE (DC)	27
CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa	7, 19, 29
FALLUCCHI, relatore alla Commissione	2, 7, 9 e <i>passim</i>
FINESTRA (MSI-DN)	5
GIACCHÈ (PCI)	4, 20, 27
GIUST	3, 28
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	4
ORIANA (DC)	8, 26
PINTO Biagio (PRJ)	5
SAPORITO (DC)	3, 7

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046-B), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Angelini Vito, Zamberletti, Perrone, Alberini, Cerquetti, Stegagnini, Ruffini, Baracetti, Corvisieri, Fagni, Gatti, Guerrini, Martellotti, Minucci, Palmieri, Spataro, Zanini, Astori, Bonetti, Caccia, Cristofori, D'Acquisto, Lo Bello, Meleleo, Micheli, San-

tuz, Savio, Segni e Zoppi, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole, con osservazioni, della Commissione bilancio, la quale ha ritenuto che la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è permanente in ragione anche del meccanismo di cui al comma 2 dell'articolo 47 del provvedimento.

La 5^a Commissione ha peraltro rilevato che la normativa in esame, per effetto delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, introduce elementi di ingiustificata sperequazione a danno di talune categorie, come ad esempio quella dei tenenti colonnello a disposizione dell'esercito.

Più in generale — si legge ancora nel parere — le modifiche appaiono in sostanza volte a risolvere situazioni estremamente specifiche che meglio sarebbe stato ricondurre ad un'ottica più generale e tale da affrontare in modo complessivo ed equilibrato tutta la materia dell'avanzamento in carriera degli ufficiali delle Forze armate.

In ogni caso, voglio ricordare che, trattandosi di un disegno di legge già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, la Commissione è chiamata a discutere e a deliberare soltanto sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento (salva la votazione finale). Ricordo inoltre che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione soltanto ove essi siano in diretta correlazione con quelli introdotti dalla Camera dei deputati, e che le modifiche sostanziali approvate da quel ramo del Parlamento riguardano gli articoli 3 e 24, 28 (norma aggiunta), 30 e 32, 34 (norma aggiunta), 35, 36 e 45 (norme aggiunte) e 47. Peraltro, il testo in esame comprende altri articoli che hanno subito modifiche meramente formali o di coordinamento, in ottemperanza alle istruzioni diramate dai Presidenti delle due Camere sulla formulazione tecnica dei testi legislativi: modifiche sulle quali la Commissione — per ossequio formale al principio dell'assoluta identità dei testi legislativi — dovrà ugualmente pronunciarsi.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, prima che lei dia la parola al relatore, vorrei preliminarmente far notare che la Commissione aveva concluso la discussione e approvazione di questo testo con una sollecitazione da me rivolta al Governo a fornire alla Commissione informazioni circa le sorti dei 500 colonnelli che erano stati trattenuti in servizio in forza di un decreto-legge che poi era stato reiterato e ripresentato alla sua scadenza. Il sottosegretario Olcese, che era presente a quella riunione, dette precise assicurazioni alla Commissione circa il fatto che avrebbe provveduto a fornire le necessarie indicazioni sul destino di quegli ufficiali che la Commissione ha ritenuto dovessero essere trattenuti in servizio per le loro qualità, per le capacità ed anche per le stesse esigenze dell'amministrazione militare. Le informazioni, invece, non sono state fornite, e questa è la riprova del fatto che i rapporti del Governo con la nostra Commissione, non soltanto in queste circostanze, sono tutt'altro che corrispondenti a ciò che si intende per rapporti corretti tra Esecutivo e Parlamento. Quindi la prego, signor Presidente, proprio a tutela dell'attività del Parlamento, di intervenire di nuovo presso il Governo, in questo caso presente nella persona del sottosegretario Ciccardini, perchè dia le risposte che aveva promesso di dare. Era un impegno assunto dal Governo proprio in ordine ai problemi sollevati dal provvedimento in discussione e non si capisce come mai, a distanza di sei o sette mesi, queste informazioni, che tra l'altro credo siano banali da redigere, non siano state fornite.

PRESIDENTE. Prego il senatore Fallucchi di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto premettere che mi associo a quanto ha detto il senatore Milani sulla richiesta che siano fornite alla Commissione tutte le indicazioni necessarie che mi pare riguardino in particolare l'articolo 43, per il quale lo stesso Presidente si è fatto promotore di un ordine del giorno circa l'impiego degli ufficiali a disposizione trattenuti in servizio.

Entrando nel merito del provvedimento, debbo rilevare che siamo riuniti per l'ennesima volta in questa Commissione per dibattere ed approvare un disegno di legge che ha avuto un *iter* lungo, complicato e travagliato, per un complesso di motivazioni di ordine tecnico, giuridico, economico ed equitativo. Presentato alla Camera dei deputati per iniziativa di deputati del Gruppo democristiano e del Gruppo comunista esso fu approvato da quel ramo del Parlamento nella seduta della VII Commissione difesa del 28 novembre 1984. Trasmesso al Senato, il disegno di legge in questione fu approvato con molte modifiche da questa Commissione in sede legislativa nella seduta del 3 ottobre 1985. Il lungo tempo intercorso dal 28 novembre 1984 al 3 ottobre 1985 va attribuito non solo ad alcune cesure temporali, quali l'approvazione da parte del Senato della legge finanziaria e della legge di bilancio per l'anno 1985, la vicenda parlamentare connessa con la cosiddetta diminuzione del costo del lavoro e il relativo *referendum* che ne seguì, ed infine alle elezioni regionali e provinciali, ma anche a differenti e contrastanti valutazioni sulla validità, la congruità e l'equità delle norme approvate dalla Camera dei deputati, valutazioni che videro su differenti posizioni le parti politiche fra di loro e il Governo della Repubblica. Tuttavia, alla fine si raggiunse un accordo meditato e ragionevole che consentì di approvare con diverse modifiche il disegno di legge, pur nella comune consapevolezza che non era stato raggiunto il risultato di dare una risposta equa alle generali aspettative di molte categorie di ufficiali. Tale consapevolezza trovò espressione generale all'atto della dichiarazione di voto, allorchè tutti i Gruppi politici, lamentando l'insensibilità del Ministro del tesoro e la carenza di una ben decisa volontà del Ministero della difesa per addivenire ad una normativa che fosse equa per la generalità dei casi, costretti a dover prendere o lasciare il disegno di legge così come era allora configurato, votarono il provvedimento ed auspicarono che esso fosse nuovamente ed opportunamente emendato dalla Camera dei deputati, cui ritornava a seguito degli emendamenti apportati dal Senato.

Ora il provvedimento ritorna dalla Camera dei deputati con ulteriori emendamenti sui quali soltanto noi siamo chiamati a pronunciarci. I nuovi emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, sui quali mi soffermerò successivamente, non hanno dato risposta al generale auspicio di questa Commissione nella seduta del 3 ottobre 1985.

Tuttavia, date le aspettative di molti settori degli ufficiali, considerata l'urgenza dell'amministrazione al fine di riprendere i normali tempi delle valutazioni e delle promozioni degli ufficiali, il relatore non può che esprimere il suo parere favorevole a tutto il corpo degli emendamenti introdotti alla Camera dei deputati e pregare gli onorevoli colleghi di procedere sollecitamente alla loro approvazione. Un ulteriore ritardo in questo momento sarebbe inaccettabile.

Per quanto riguarda gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, mi riservo di riferire su questi in sede di esame dell'articolato.

Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati si possono distinguere tra formali e sostanziali, come ha ricordato poc'anzi il Presidente: mi riservo, pertanto, di intervenire in sede di esame degli articoli sulle modificazioni sostanziali apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAPORITO. Signor Presidente, è mia personale opinione che il provvedimento, pur non accontentando tutte le categorie interessate, visto anche il lungo tempo trascorso dall'inizio del suo *iter*, andrebbe approvato nel minor tempo possibile, perchè prolungare ulteriormente il suo esame significherebbe commettere comunque un errore. Pertanto, chiedo personalmente ai colleghi di non presentare alcun emendamento al testo approvato dalla Camera dei deputati, in modo tale da poterlo approvare definitivamente in breve tempo.

GIUST. Ringraziando il relatore per la sua relazione e per le conclusioni che prospetta alla Commissione, ritengo sia inevitabile

concludere oggi l'esame del provvedimento, nel senso che è stato da lui delineato. Richiamo perciò le dichiarazioni che abbiamo già avuto modo di fare in precedenza sull'andamento di questo provvedimento delicato, che è diventato ad un certo momento un po' nevrotico e destabilizzante le stesse componenti militari interessate.

Ricorderete quanto è accaduto, per la prima volta nella storia delle Forze armate italiane, con i pacchetti dei 500 telegrammi che pervenivano alla Commissione.

Tutto questo ha messo in discussione una certa credibilità nel rapporto tra le Forze armate e il Parlamento. Quindi, è necessario chiudere questo vecchio discorso; trascinandolo oltre non faremmo altro che aggravare la situazione.

Non posso però non richiamare, la delicatezza che c'è nel rapporto con lo stesso Governo, che più volte è stato sollecitato a dar seguito agli impegni assunti a Palazzo Barberini sei anni fa, con la presentazione della prima bozza di un disegno di legge organico per lo *status* degli ufficiali delle Forze armate italiane. Nonostante le nostre sollecitazioni, il Governo fino a questo momento non ha ritenuto di procedere alla stesura di quella bozza.

È chiaro che a questo punto — lo segnalo al rappresentante del Governo perchè se ne faccia portavoce presso il Ministro della difesa — il documento fondamentale che il Governo ci ha presentato recentemente, il Libro bianco della Difesa, diventa poco credibile, perchè tra gli impegni c'era la soluzione normativa e giuridica degli ufficiali delle Forze armate.

Sono convinto che ci troviamo di fronte ad un testo peggiorativo rispetto ai primi testi esaminati, in quanto nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento le pressioni corporative, le visioni particolari, le sollecitazioni politiche, non hanno fatto altro che produrre continui aggiustamenti, che tali poi non sono. Per questi motivi mi associo alla proposta finale del senatore Fallucchi: l'approvazione senza alcuna ulteriore modifica del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Credo che mancheremmo però al nostro dovere se dovessimo concludere la nostra

valutazione in modo qualunquistico, senza alcuna prospettiva, accettando a scatola chiusa anche le cose che sappiamo essere non buone nel testo al nostro esame. Chiedo pertanto che contestualmente all'approvazione del provvedimento si proceda alla elaborazione di un nuovo disegno di legge che tenti con maggiore organicità e maggiore serenità di porre ordine, in via definitiva, al settore. A tal fine potremmo fin da adesso costituire un gruppo di lavoro per affrontare immediatamente la questione.

MILANI Eliseo. Non opporrò alcuna difficoltà ad una rapida approvazione di questo disegno di legge. Condivido però molte delle riserve che sono state espresse dal relatore e dai colleghi, soprattutto in ordine al comportamento del Governo.

In riferimento alla questione sollevata in sede pregiudiziale, pregherei il Presidente di inviare una comunicazione scritta al Governo.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, il Gruppo della sinistra indipendente a suo tempo si era astenuto e motivandone ampiamente le ragioni. Credo di doverla ora riproporre, dato che, tra l'altro, al Senato l'astensione ha valore di voto contrario. Questa mia convinzione è confermata dalla riproposizione in questa sede dell'articolo 34. Il disegno di legge è stato ampiamente contestato ed è stato oggetto di attenzioni diverse; questo articolo in qualche modo emergerà come punto di riferimento per un giudizio sull'attività legislativa delle Camere. A mio parere la materia poteva essere regolata in altre sedi, in analogia a quanto accade per le altre categorie.

L'inserimento dell'articolo 34 nei termini in cui è stato posto, determinato dalla mancata sensibilità di alcuni nostri colleghi o di uno solo di questi alla Camera dei deputati — un inserimento che sfiora quasi l'incostituzionalità — conferma il giudizio che ho precedentemente espresso. Questa mia dichiarazione vale sia come intervento in sede di discussione generale, sia come dichiarazione di voto.

GIACCHE'. Signor Presidente, non ripercorrerò il tormentato *iter*, che abbiamo vissuto

insieme, di questo provvedimento. Con la sua approvazione — se consentite l'ironia — sentiamo che questo disegno di legge ci lascia già a metà legislatura mentre i pessimisti pensavano che ci avrebbe accompagnato per altro tempo. Ad ogni modo, la sospirata normativa di riordino complessivo dell'avanzamento degli ufficiali non si vede neanche in prospettiva.

Quindi si tratta di fare di necessità virtù — come si suol dire — affrontando con questo provvedimento ciò che doveva già essere fatto da diversi anni per dare continuità ad una normativa precedente, quale la legge n. 574 del 1980, anch'essa comunque solo di natura transitoria.

Anch'io devo rilevare, poichè lo abbiamo vissuto con la nostra esperienza, il totale disimpegno a lungo del Ministero della difesa, l'ostilità del Tesoro per il resto: e questo ha pesato in modo particolare sui lavori della Commissione del Senato, come ha ricordato il relatore Fallucchi.

A conclusione comunque di un *iter* legislativo così tormentato, non si può certo ritenere che il provvedimento dia una risposta generale ed equa alle diverse categorie: sono evidenti squilibri, esclusioni ed iniquità, ma soprattutto è evidente che esso non corrisponde alle nostre attese e a quelle degli ufficiali, che attendono una legge-quadro sull'avanzamento, per la quale si delineano più che progetti o idee, confessioni di impotenza da parte di diversi esponenti del Ministero.

È un provvedimento dunque che presenta limiti rilevanti, nonostante lo sforzo compiuto dai parlamentari. In proposito, rivendico il contributo dato dall'opposizione, in particolare dai parlamentari comunisti, per affrontare una situazione che ha rischiato di diventare sempre più critica per le lamentate carenze.

Tuttavia, l'urgenza della situazione fa sì che il provvedimento comunque sia atteso, come riconoscimento dovuto per numerose categorie di ufficiali e come atto necessario per la stessa amministrazione.

Da parte nostra abbiamo lavorato perchè fosse il più equilibrato possibile, ma dobbiamo ribadire la necessità, insieme al nostro impegno, e a quello di tutta la Commissione,

perchè gli atti successivi che sono stati raccomandati trovino sollecita risposta.

Pur con le riserve espresse, il Gruppo comunista si esprimerà quindi in senso favorevole per non ritardare ulteriormente il già tormentato *iter* di questa legge.

PINTO Biagio. Signor Presidente, anche noi siamo del parere che si debba ormai approvare il provvedimento.

Tuttavia, colgo l'occasione per far presente che, a mio avviso, il Parlamento non dovrebbe occuparsi tanto di questioni del genere. Auspico quindi che per l'avvenire il Governo provveda ad affrontare materie come quelle del trattamento economico e dell'avanzamento degli ufficiali attraverso procedure che coinvolgano solo in minima parte il Parlamento.

FINESTRA. Signor Presidente, ringrazio il senatore Fallucchi per la puntuale, sintetica e chiara relazione sul disegno di legge in discussione, che ha avuto un *iter* legislativo travagliato.

Accolgo l'invito del relatore ad approvare il provvedimento senza apportare ulteriori modifiche al testo per permetterne la definitiva approvazione.

Anche questa decisione però è tormentata per me come per tutti gli altri in quanto impegna principi morali. Di fronte a sperequazioni ed ingiustizie, infatti, ci sentiamo tutti a disagio.

Sento inoltre il dovere di precisare che il testo è stato solo relativamente migliorato alla Camera in alcune parti, ma forse proprio per questo ha causato maggiori sperequazioni per altri. Evidentemente, era difficilissimo raggiungere un equilibrio. Non ci siamo riusciti noi e meno ancora i colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

In definitiva, il testo presenta aspetti di incostituzionalità, mi riferisco all'articolo 3 della Costituzione, che recita testualmente: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, (...)». In questo caso, invece, la legge non li rende tutti eguali. Lo stesso articolo 3 continua ricordando come sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, e anche in questo non siamo riusciti.

Vorrei brevemente fare riferimento alle più vistose sperequazioni a danno di talune categorie, quali ad esempio quelle tra ufficiali in servizio permanente a disposizione e quelle tra ex-combattenti (si tolgono benefici a coloro che ne hanno diritto). Anche il parere espresso dalla 5^a Commissione fa riferimento a tali sperequazioni.

La nostra Commissione, che ha sempre dimostrato grande responsabilità nel valutare l'importanza dei quadri ufficiali, favorendone lo sviluppo della carriera ed elevandone la condizione economica per consentire maggiore dignità alla figura del militare, non può quindi ritenersi soddisfatta in questo caso.

Questa Commissione, nonostante si sia sforzata di affermare principi di equità, non è riuscita ad eliminare le ingiustizie causate da leggi e «leggine» estemporanee che hanno privilegiato alcuni, impedendo ad altri un'uguale progressione di carriera. È una situazione da cui si deve uscire fuori.

A tutela degli interessi e dei diritti del personale militare, non compresi nell'attuale disegno di legge, dobbiamo tutti noi prendere l'impegno di riparare con apposita normativa alle lacune del presente provvedimento.

Concludo con un riferimento alla legge-quadro sull'avanzamento degli ufficiali, di cui parliamo da molti anni. Abbiamo ascoltato dichiarazioni del Governo in tal senso, ma non è stato ancora assolto l'impegno di portare finalmente a compimento un disegno di legge organico che affronti questa materia in termini più generali.

Speriamo che la tematica relativa all'avanzamento possa essere finalmente affrontata in un contesto globale che dia tranquillità e prestigio, ai nostri militari, ma soprattutto dignità alla struttura militare per permetterci di affrontare meglio anche situazioni di pericolo, perchè se i nostri militari non sono soddisfatti, tutto questo si ripercuote sulla struttura militare.

Ritengo invece che i nostri militari, per l'onestà professionale dimostrata, meritino la nostra piena considerazione.

BUFFONI. Signor Presidente, siamo anche noi convinti che questo provvedimento non è perfetto. Certo, si potrebbe anche modificare ulteriormente il testo, tuttavia, a mio avviso, vi sarebbe il grave rischio di gettare via, insieme all'acqua sporca, anche il bambino, come si suol dire.

Del resto, alcuni risultati sono stati raggiunti con questa normativa, anche se certamente dobbiamo assumerci l'impegno di rivedere alcune situazioni. Il Governo anzitutto dovrà adoperarsi adottando al più presto le opportune decisioni e i necessari provvedimenti, come è stato auspicato da altri colleghi intervenuti nel dibattito.

Vorrei comunque fare un rilievo in merito al parere espresso dalla 5^a Commissione. È abbastanza strano che quest'ultima esprima valutazioni che vanno al di là di quelle di carattere contabile di sua competenza, arrivando addirittura a rilevare l'esistenza di sperequazioni a danno dei tenenti colonnelli a disposizione dell'Esercito.

Questo dimostra che effettivamente il «bombardamento» ha avuto efficacia forse anche nei confronti della Commissione bilancio o che, comunque, alcune anomalie sono così evidenti che balzano all'occhio anche di persone che non dovrebbero essere specificamente competenti. Di conseguenza, ritengo sia necessario approvare questo disegno di legge, ma penso sia anche indispensabile assumere alcuni impegni, in primo luogo da parte del Governo, per modificare le cose più evidentemente negative della normativa.

PRESIDENTE. Anch'io, a nome del Gruppo politico cui appartengo, esprimo parere favorevole, condividendo gran parte delle osservazioni fatte dai colleghi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbono essere svolti due ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore Oriana:

«La 4^a Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1046-B,

premessò che il comma 8 dell'articolo 33 fa riferimento ai commi 5 e 6 del predetto articolo e che entrambi trattano di promozioni,

invita il Governo:

a considerare la possibilità di emanare direttive affinché in sede di attuazione sia garantito il godimento dei benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 e, più in generale, di tutti i benefici di cui alla citata legge, allo scopo di porre rimedio a conseguenze che sicuramente non erano state ipotizzate ovvero andavano ben oltre le intenzioni dell'altro ramo del Parlamento ».

(0/1046-B/1/4)

ORIANA

Segue l'ordine del giorno da me presentato:

« La 4^a Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1046-B, con riferimento al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 43 del provvedimento,

impegna il Governo:

a tener conto delle prioritarie esigenze della lotta alla criminalità organizzata ai fini dell'impiego degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del citato articolo 43.

In particolare, raccomanda al Governo, anche in considerazione delle attuali carenze negli organici, di continuare ad usufruire delle notevoli competenze e professionalità acquisite dai predetti ufficiali per far fronte ad esigenze, normali o straordinarie, connesse ai compiti istituzionali del Ministero della difesa o di altri Ministeri ».

(0/1046-B/2/4)

FRANZA

Prima di procedere nell'esame degli ordini del giorno, vorrei sottolineare la mia personale impressione di inammissibilità del primo dei due in relazione alla sua formulazione e pertanto vorrei avanzare l'ipotesi di un suo eventuale ritiro da parte del proponente.

SAPORITO. Signor Presidente, sull'ordine del giorno presentato dal collega senatore Oriana devo dire che, in effetti, in mancanza di uno specifico emendamento, esso non fa altro che tentare l'interpretazione autentica di una parte chiaramente trattata dal provvedimento stesso. Vorrei pregare il senatore Oriana di ritirare l'ordine del giorno perchè la formulazione attuale lascia spazio anche all'interpretazione cui l'ordine del giorno fa riferimento, e quindi, respinto, potrebbe escludere tale interpretazione. In pratica è più pericoloso insistere per la votazione, che ritirarlo. Eventualmente, il senatore Oriana potrebbe esplicitare in un intervento l'interpretazione che egli dà dell'articolo 33 per la parte che costituisce oggetto dell'ordine del giorno, in modo che, se anche il Governo e i rappresentanti di altri Gruppi volessero in qualche modo dare un giudizio su questa interpretazione, essa possa rimanere agli atti; in tal modo, quando poi il giudice dovrà applicare la norma, dovrà tener presente l'orientamento emerso in Commissione. Quindi — ripeto — prego il senatore Oriana di ritirare l'ordine del giorno.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Per assicurare il senatore Oriana, voglio dichiarare qui che il Governo nelle disposizioni che darà per l'applicazione di questa legge terrà conto delle esigenze interpretative espresse nell'ordine del giorno, che giustamente è stato proposto di ritirare, perchè sia chiara la norma e non avvengano ulteriori complicazioni.

Dichiaro, inoltre, di accogliere l'ordine del giorno presentato dal presidente Franza.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a conclusione del dibattito seguito alla mia breve relazione, mi sento confortato nella proposta di procedere all'approvazione di questo disegno di legge da ciò che tutti i colleghi dei vari Gruppi hanno detto sul disegno di legge stesso. Devo dire che, in un certo senso, ho coartato un po' la mia coscienza perchè, se effettivamente avessi dovuto darle retta (ma la coscienza era singola, non collettiva), non avrei dovuto esprimere parere favorevole. Tuttavia, tenuto conto dei molteplici fattori che sono implica-

ti e che sono emersi anche dal confronto degli interventi, sono tuttora favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento.

Ciò che mi lascia una certa amarezza ed un certo senso di disagio, è che la Commissione ha ricevuto, come diceva il senatore Giust, migliaia di telegrammi, pressioni e telefonate che venivano dalle parti interessate, mentre invece sarebbe stata necessaria un'azione di iniziativa politica. Non ho visto una decisa volontà del Ministro o del Ministero della difesa per dire e spiegare le motivazioni, le ragioni per le quali questo disegno di legge era necessario. Ci siamo resi conto della necessità e dell'urgenza del provvedimento solo perchè tutti i molti interessati hanno fatto pressione su questa e su altre Commissioni, come faceva notare il senatore Buffoni, sulla Commissione bilancio, ad esempio, che ha tenuto ad entrare nel merito di un problema che non era di sua competenza, e della quale condivido e faccio mie le osservazioni, circa le sperequazioni che questo disegno di legge ha creato e creerà.

Per quanto riguarda i due ordini del giorno, sono favorevole a quello presentato dal presidente Franza, in quanto è un invito all'utilizzazione e non incide in nessun modo sul significato del provvedimento che stiamo per approvare. In merito invece all'ordine del giorno del senatore Oriana, mi unisco all'invito fatto dal senatore Saporito perchè è difficile esaminare effettivamente quale sia la retta interpretazione dell'articolo 33. In effetti, c'è qualcosa che non va nell'interpretazione, ma non siamo qui per interpretare la legge; possiamo commentare le sue contorsioni, ma un ordine del giorno di questo genere non serve praticamente a nessuno. Per questi motivi, ribadisco l'invito rivolto al senatore Oriana.

ORIANA. Signor Presidente, ho presentato un ordine del giorno perchè ritenevo opportuno che venisse corretta in qualche modo la portata di una norma, che probabilmente è il frutto di un errore commesso dai colleghi della Camera dei deputati.

Tuttavia, accogliendo l'invito rivoltomi da più parti, ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame del-

le singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

1. L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente è fissato in 567 unità e nel grado di capitano in 734 unità.

2. La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di unità pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente comma 1.

3. I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, semprechè abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

4. Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi 1 e 3 si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

5. Ai predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 39 della presente legge.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

4^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1986)

Metto ai voti il quarto e il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA

Art. 3.

1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa.

2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;

c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

d) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

e) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;

f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela.

3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

4. Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Il secondo comma ha subito una modifica di carattere sostanziale, in quanto è stato introdotto il punto c) in relazione ai requisiti per l'ammissione ai corsi. A mio parere, pur essendo favorevole, detta modificazione risulta pleonastica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo ed il quarto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 3, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma

di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto.

2. Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.

3. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

4. Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda, e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti militari.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi secondo, terzo e quarto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TITOLO III

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO E DELLA MARINA

Art. 9.

1. Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volon-

tarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

4. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo e il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 10.

1. Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, pre-

vista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici.

2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

3. Gli ufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TITOLO IV

NORME COMUNI AGLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

Art. 11.

1. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, comma 2, 9, comma 2, e 10, comma 2, è corrisposto un premio di congedamento.

2. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato:

a) lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

b) lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

c) lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

3. Il premio è corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo articolo 18.

4. Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre mesi.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo, il terzo e il quarto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 13.

1. Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può, prima del termine della ferma, disporre il col-

locamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

2. Nei casi previsti dal precedente comma 1, all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

3. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

4. Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale è concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo e il quarto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 14.

1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono stati avviati ai corsi di pilotaggio aereo.

2. Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della presente legge.

3. Il premio di congedamento è determinato, in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11. Il numero dei semestri utili per la corresponsione dello stesso è, tuttavia, computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già trattenuti in servizio o reclutati, ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che hanno ottenuto di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento, nelle misure previste dal precedente articolo 11, è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo quanto stabilito nel precedente comma 3.

5. Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti ufficiali è corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato per intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

6. Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica, già reclutati ai sensi delle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto o non ottenuto di assumere la ferma prevista dalla presente legge, è corrisposto un premio nella misura prevista dal precedente comma.

4^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1986)

Il primo, il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quinto e il sesto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 15.

1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33.

3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 16 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 17.

1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

2. Le compagnie, di cui al comma precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo illimitato, sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato nonchè, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute ai sensi del precedente comma.

3. Le compagnie, di cui al precedente comma 1, devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2, l'intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 8.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 18.

1. È facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 19 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 20.

1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 19 valutano:

a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerita risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1;

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente comma 1.

3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono dichiarati non idonei.

4. Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.

5. La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1.

6. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

7. I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta

nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa ufficiali.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il sesto, il settimo e l'ottavo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 21 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TITOLO V

NORME RIGUARDANTI I SOTTUFFICIALI PILOTI DELL'ESERCITO ED I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO DA IMMETTERE IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 21.

1. I sottufficiali dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipa-

re ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

2. Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

3. I sottufficiali di cui al precedente comma 1, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

4. I sottufficiali di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo, il terzo e il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 22 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TITOLO VI

NUOVE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO E LO STATO DEGLI UFFICIALI

Art. 23.

1. Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, e 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché dagli articoli 33, secondo comma, e 40, primo comma, della medesima legge così come modificati dai successivi articoli 29, 38 e 39 della presente legge, le norme previste per i ruoli speciali sono estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 24.

1. Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

2. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come prorogate dai successivi articoli 38 e 39, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli delle tre

Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza agli effetti del trattamento economico dal 1° gennaio 1985. gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, qualora per effetto degli stessi articoli non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o di maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni. Tale norma si applica una sola volta per l'avanzamento a maggiore o a tenente colonnello. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

5. Le proroghe disposte con il presente articolo hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la modifica sostanziale qui

4^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1986)

introdotta tende a stabilire che le norme previste al terzo comma non debbano dar luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo. Per il resto, si tratta di modifiche formali. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo e il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quinto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 24 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 25, 26 e 27 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura ora dell'articolo 28 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 28.

1. All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di età ».

FALLUCCHI, relatore alla Commissione. Si tratta di una norma che era stata soppressa da questa Commissione per mancanza di reali elementi di valutazione e che è stata poi ripristinata dalla Camera dei deputati. Ritengo giusto che venga reinserita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28 aggiunto dalla Camera dei deputati

È approvato.

L'articolo 29, corrispondente all'articolo 28 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 29 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 30.

1. Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1° gennaio 1980, l'articolo 34 della citata legge.

2. La disposizione del precedente comma non si applica agli ufficiali che sono stati richiamati o trattenuti in servizio nel periodo dal 1° gennaio 1980 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con effetto dal giorno successivo a quello della definitiva cessazione dal servizio.

FALLUCCHI, relatore alla Commissione. La modifica sostanziale è stata introdotta al comma primo e concerne la decorrenza dell'applicazione dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che viene fissata al 1° gennaio 1980. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 30 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 31, corrispondente all'articolo 30 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 31 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 32.

1. La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 1° gennaio 1984, può essere effettuata, se più favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.

2. La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se idonei, a partire dal 1° gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianità nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio.

3. Il vincolo dell'anzianità di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea.

4. Ferma restando l'anzianità richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purchè non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.

5. I tenenti colonnelli e gradi equiparati, appartenenti a tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, qualora cessino dal servizio per le cause di cui ai paragrafi *b)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 33 della legge 10 aprile 1954, n. 113, vengono promossi al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, e per il ruolo ad esaurimento anche oltre il grado massimo previsto, considerando tale promozione ad anzianità, a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato oppure sette anni di permanenza nel grado.

6. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati.

7. Sono esclusi dalla promozione di cui al precedente comma gli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di « a disposizione »; per i colonnelli « a disposizione » dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

8. I benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

9. Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianità di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtù del precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

10. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

11. Le norme di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo hanno decorrenza ai fini giuridici dal 1° gennaio 1985.

Il primo, il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dei successivi commi modificati dalla Camera dei deputati.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, al di là delle modifiche formali, che possiamo per il momento tralasciare, vi sono in questo articolo delle modifiche sostanziali molto importanti. Viene stabilito, infatti, al comma quarto, che la norma concernente la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento venga estesa agli ufficiali di ciascuna arma, corpo o specialità e non sia riservata ai soli carabinieri.

Ritengo che questo ampliamento sia giusto.

Al quinto comma si estende la norma concernente la promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli anche alla Guardia di finanza. Il sesto e il settimo comma sostituiscono il sesto comma del vecchio testo: il sesto comma prevede l'aggiunta della Guardia di finanza alle altre armi interessate dalla norma; il settimo comma fa salva la posizione dei colonnelli «a disposizione», in quanto stabilisce che per questi si applica la promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A questo punto però devo sottolineare che è mancato il coordinamento con quanto è previsto all'undicesimo comma: infatti, all'undicesimo comma viene prevista la decorrenza del quinto e del sesto comma al 1° gennaio 1985, lasciando così imprecisata la decorrenza del settimo comma. Probabilmente spezzando il sesto comma del vecchio testo non ci si è ricordati di aggiornare l'undicesimo comma. Altrimenti, infatti, il comma 7 rimane sospeso; non si sa quale sia la sua decorrenza non essendovi una norma al riguardo. Se la decorrenza sarà dal momento dell'entrata in vigore della legge, ciò precluderà la promozione a molti ufficiali. È quindi in tal senso che si pone l'esigenza di una norma interpretativa, per la quale comunque mi rimetto alla valutazione dell'onorevole Ciccardini.

Ma perchè sono contrario all'ordine del giorno del senatore Oriana? Perchè sono convinto che le norme interpretative debbono avere una loro precisa collocazione giuridica. È necessaria una legge per avere l'interpretazione autentica di una norma. Gli

ordini del giorno non vengono tenuti in considerazione dalle istituzioni dello Stato, quali la Corte dei conti e il Consiglio di Stato. Le espressioni verbali espresse in Commissione, anche se in un contesto *de iure condendo* possono avere un significato, ma non trovano — lo so per esperienza — alcuna applicazione.

Mi domando come si potrà uscire da questa *impasse*, se saranno sufficienti le direttive che il Governo potrà emanare o se non sia invece il caso — come giustamente diceva il senatore Giust — di predisporre al più presto un disegno di legge che sani alcune discrasie e sperequazioni insite proprio in questa normativa.

Comunque, ripeto, per il comma 7 non vi è una norma sulla decorrenza che, conformemente a quanto prevede il successivo comma 11, dovrebbe avere effetto ai fini giuridici dal 1° gennaio 1985.

Analoghe considerazioni valgono per i commi 8 e 9, anche in relazione a quanto già evidenziato dal senatore Oriana nell'ordine del giorno da lui presentato e poi ritirato, su cui comunque, avendo già espresso la mia opinione, non mi soffermerò ulteriormente.

In conclusione, in merito all'articolo 32, facendo riferimento alla premessa generale, devo esprimere parere favorevole.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Considerato il modo in cui si è venuta a determinare questa discrepanza tra i vari commi, si può ritenere giusta un'interpretazione della norma nel senso indicato dal relatore.

BUTINI. Signor Presidente, facendo seguito a quanto dichiarato dal relatore e al parere espresso implicitamente dalla Commissione bilancio, annuncio il mio voto contrario all'articolo 32. Le ragioni di questo voto sono da ricercarsi in particolare nei commi 7 e 11.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto, il quinto e il sesto comma nel testo modificato dalla Camera

dei deputati e il settimo comma che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'ottavo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondente al settimo comma del testo approvato dal Senato, e il successivo nono comma, che è stato aggiunto dall'altro ramo del Parlamento.

Sono approvati.

Il decimo comma, corrispondente all'ottavo comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 33, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 34 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 34.

1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.

2. Il militare di cui al precedente comma è promosso, prescindendo dall'inserimen-

to in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma precedente è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una norma aggiuntiva. Questo articolo, infatti, soppresso dal Senato, è stato reintrodotta dalla Camera dei deputati. Ricordo che su questa norma si discusse a lungo nella nostra Commissione ma alla fine si decise, unanimemente, di sopprimerla.

In particolare, mi lascia assai perplesso la formulazione del comma 3 sotto il profilo costituzionale in quanto limita la ricostruzione di carriera solo fino al grado di colonnello e gradi equiparati.

Inoltre, occorre rilevare la mancanza di un termine di efficacia anteriore all'entrata in vigore della legge; ciò avvalorava la convinzione che la norma reintrodotta provocherà effetti discriminatori.

Pertanto, indipendentemente dal giudizio complessivo su tale articolo, ho molte perplessità su questi due punti.

GIACCHÈ. Signor Presidente, a mio avviso, le perplessità sollevate sono la conferma dello stato di confusione in cui ci accingiamo ad approvare il provvedimento in discussione. Dopo un lungo dibattito, il Senato decise di sopprimere questa norma, che poi purtroppo l'altro ramo del Parlamento ha voluto ripristinare.

E, come questo, molti altri punti non regerebbero ad una seria ed approfondita valutazione di merito. Non ero intervenuto finora poichè mi era sembrato che l'orientamento generale fosse quello di arrivare alla definizione del provvedimento, tuttavia, dal momento che già altri le hanno espresse, vorrei ribadire che le perplessità sono molte.

Abbiamo cercato di far prevalere il buon senso ed è per questo che come ho già dichiarato non esprimeremo voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 34 dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 33 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 35.

1. All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare ».

2. All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:

« c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva ».

3. L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente.

4. L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

5. Le aliquote di avanzamento di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come definite dalle tabelle 1, 2 e 3 ad essa allegata, e successive modificazioni, sono aumentate di tante unità quanti sono gli ufficiali promossi ai sensi del secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 54 della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, purchè i predetti ufficiali abbiano maturato le condizioni per l'avanzamento e non siano già stati inclusi in precedenti aliquote.

Metto ai voti il primo comma con la modifica formale apportata dalla Camera dei deputati e i successivi secondo, terzo e quarto comma, che sono stati aggiunti dall'altro ramo del Parlamento.

Sono approvati.

L'ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 35 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 36 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 36.

1. Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e che alla data del 1° gennaio 1984 sono stati trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

2. Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una norma che avevamo soppresso. Comunque è una sanatoria che riguarda soltanto un numero assai ridotto di ufficiali; il mio parere è pertanto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 36 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 37.

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

2. Per gli anni 1986, 1987, 1988:

a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto quattro anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di sei anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni precedenti nove anni di permanenza nel grado. Per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo

sanitario e del Corpo veterinario, la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di sette anni e, per gli anni successivi, di otto anni;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di quattro anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di due anni e, per gli anni successivi, di tre anni;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge 24 luglio 1985, n. 410. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono avere compiuto tre anni di permanenza nel grado.

4. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno

4^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1986)

riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

6. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

7. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

8. Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di « a disposizione » sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 del presente articolo.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima che lei proceda con la votazione, vorrei sottolineare un'altra incongruenza causata probabilmente da una colpa della nostra Commissione, in quanto il comma 8 dell'articolo 37 contrasta con il comma 2 dell'articolo 39 per quanto riguarda gli ufficiali dell'aeronautica perchè si applica una normativa differente per gli ufficiali a disposizione dell'esercito e gli ufficiali a disposizione dell'aeronautica. La nostra Commissione non aveva realizzato alcun «ritocco» su questo punto, ma voglio sottoli-

neare questo aspetto proprio perchè è stata probabilmente una nostra carenza. Voglio che resti agli atti questa considerazione perchè, se unitariamente si dovesse procedere alla predisposizione di un nuovo disegno di legge, queste cose possano eventualmente essere utilizzate in futuro.

PRESIDENTE. Dopo queste precisazioni del relatore, voglio ricordare che i primi sette commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, che non ha modificato nemmeno le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, e L, di cui al punto e) del secondo comma.

Metto ai voti l'ottavo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 38, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 38.

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1985, i capitani di fregata transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della

legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

4. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

5. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

I primi quattro commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, ricordando che si tratta di emendamento formale.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 39.

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988.

2. Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di « a disposizione »

esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

4. Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

5. I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di « a disposizione » sono valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

6. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

7. La proroga disposta con il comma 1 del presente articolo ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.

I primi sei commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il settimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, ricordando che si tratta di emendamento formale.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 39 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 40, 41 e 42, corrispondenti rispettivamente agli articoli 37, 38 e 39 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 43, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 43.

1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intese.

3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

b) le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo articolo 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 44 della presente legge.

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne fac-

ciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4.

6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo, il quarto e il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, ricordando che si tratta di emendamenti formali.

Sono approvati.

Il sesto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il settimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, ricordando che si tratta di emendamento formale.

È approvato.

L'ottavo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 43 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 44, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 45 aggiunto dalla Camera dei deputati.

TITOLO VII
NORME CONCERNENTI
LA COMMISSIONE D'AVANZAMENTO

Art. 45.

1. Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni.

2. Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.

3. Il Ministro della difesa emana le direttive e ne informa le competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei evidenziare che si tratta di una norma che era stata cancellata dalla Commissione difesa del Senato e che riguarda le procedure per le promozioni e l'assegnazione dei comandi. Personalmente

non trovo nulla da eccepire sulla nuova formulazione in quanto ritengo che possa anche salvaguardare il Ministro nell'assegnazione dei comandi.

ORIANA. Signor Presidente, a solo titolo personale, siccome è stata usata la parola perplessità, vorrei dire che l'articolo 45 mi lascia profondamente perplesso, anche se voterò a favore, non tanto sulla sostanza quanto per il modo in cui è stato formulato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 45 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 42 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 46.

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonchè la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 47.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 3.788 milioni di lire per l'anno 1985, in 3.867

milioni di lire per l'anno 1986 e in 3.414 milioni di lire per l'anno 1987, si provvede per il 1985, quanto a lire 3.389 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli 1500 e 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il 1986, quanto a lire 3.468 milioni e quanto a lire 399 milioni e per il 1987 quanto a lire 3.015 milioni e quanto a lire 399 milioni mediante analoghe riduzioni degli stanziamenti da iscriverne ai capitoli corrispondenti dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.

2. Gli stanziamenti dei suddetti capitoli non potranno superare, nel triennio 1986-1988, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987, depurati delle riduzioni di cui al precedente comma e aumentati del tasso programmato di inflazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

FALLUCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si tratta dell'articolo riguardante gli oneri finanziari; tutto è stato rimodificato in conseguenza dei nuovi oneri che le modifiche hanno introdotto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 47 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CAVALIERE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro contrario a questo dise-

gno di legge e quindi desidero svolgere una dichiarazione di voto negativa. Il senatore Giacchè ha detto che questa mattina sarebbe prevalso il buon senso. Non credo che in me non prevalga il buon senso perchè questo disegno di legge, già come pervenuto la prima volta al Senato, non poteva dirsi un esempio di tecnica o di politica legislativa.

GIACCHÈ. Nella relazione, svolta in sede di prima lettura, non l'aveva detto!

CAVALIERE. Ma avevo espresso, alla fine della relazione, delle perplessità mettendo in rilievo anche aspetti non condivisibili. Comunque, la Commissione aveva fatto un lavoro veramente eccezionale; aveva compiuto uno sforzo responsabile per rendere quel disegno di legge più accettabile (non dico accettabile senza riserve) perchè credo che in noi tutti fosse fondato e radicato il convincimento che solamente una legge-quadro, che ha visto e vede il Governo latitante, avrebbe potuto portare ordine e giustizia nella categoria o nelle varie categorie interessate da questo provvedimento.

Esprimo voto contrario perchè è evidente, anche da alcune osservazioni fatte dal relatore e da altri colleghi, che il disegno di legge come ci perviene per la seconda volta dalla Camera dei deputati è peggiorativo non tanto di quello licenziato dal Senato (che non mi interessa eccessivamente difendere), quanto peggiorativo della situazione generale che riguarda gli ufficiali. È una realtà, come rileva la Commissione bilancio — anche se non credo nè avesse la competenza —, che le sperequazioni sono aumentate; ma soprattutto mi turba l'altra osservazione, cioè che l'aumento delle sperequazioni sia accompagnato dalla costatazione che, in fondo, con queste, si tende a risolvere situazioni estremamente specifiche, cioè situazioni personali che riguardano pochi ufficiali, a danno — aggiungo io — di un equilibrio generale e delle aspettative di altri, perchè aumentano le ingiustizie.

Ultima osservazione: ritengo che licenziare definitivamente il disegno di legge possa rappresentare il pericolo di allontanare nel tempo l'adempimento di un dovere da parte del Governo, cioè quello di presentare una

legge-quadro. Ed allora, di fronte all'aumento delle sperequazioni, di fronte al rilievo secondo il quale si è voluto andare incontro a situazioni strettamente personali (si può scrivere sotto alcune norme il nome e il cognome del destinatario), di fronte a quest'altra constatazione o timore ultimo espresso, credo di non mancare di buon senso — almeno secondo il mio punto di vista — esprimendo voto contrario.

BOLDRINI. Signor Presidente, già il senatore Giacchè ha dichiarato che, data la situazione in cui ci troviamo e il lungo *iter* di questo provvedimento, il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge. Vorrei però porre una questione: si apre un problema politico, e ritengo che sia una questione politica molto seria, che investe il Governo. L'ha già accennata il senatore Giust nel corso del suo intervento. Da sei anni attendiamo la legge sull'avanzamento; ebbene, il 12 marzo 1986 il sottosegretario Olcese ha dichiarato alla Commissione difesa della Camera che lo schema di disegno di legge predisposto dal Dicastero in materia di avanzamento giace da molti mesi a causa dell'opposizione del Ministero del tesoro che riteneva ci dovesse essere sul provvedimento un confronto dialettico tra i due Ministeri. Ci troviamo di fronte ad un fatto eccezionale; il Senato ha approvato in Commissione difesa la prima proposta il 18 novembre 1984. Il Ministro della difesa ha illustrato il Libro bianco in sede parlamentare e lo ha reso noto all'opinione pubblica, civile e militare: la realtà è che dal 1950 non si è fatta una nuova legge. La questione è di carattere politico e quindi è sul piano politico che va affrontata.

Di fatto il Governo è latitante. Se vi è uno scontro fra il ministro Spadolini e il ministro Gorla, il Governo deve decidere nella sua globalità cosa intende fare, altrimenti deve riconoscere di non essere in grado di presentare una legge sull'avanzamento degli ufficiali.

La prego pertanto, signor Presidente, di far presente al Ministro della difesa questo stato d'animo della Commissione nei confronti di inadempienze politiche così gravi riguardanti le Forze armate.

GIUST. Dichiaro a nome della Democrazia cristiana — ad eccezione di qualche collega che ritiene di non farlo — di votare a favore di questo disegno di legge. Il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore con tutti i convincimenti e le perplessità che ha su questo provvedimento, convincimenti e perplessità che ho già avuto modo di illustrare nel mio intervento precedente.

Con questo disegno di legge riteniamo che non si allontani il rifacimento di una normativa che provveda allo stato giuridico, all'avanzamento e alle vicende economiche degli ufficiali delle Forze armate; riteniamo piuttosto che si ponga la necessità di un momento di riflessione per far luce su un equivoco, se il Governo, cioè, intende concluso con questo disegno di legge l'assolvimento del suo impegno o se intende dar seguito agli impegni presi a Palazzo Barberini. Invito, perciò, il rappresentante del Governo a farsi portatore presso il Ministro di questa esigenza della Commissione. Vorrei inoltre che egli domandasse al Ministro della difesa se può essere ancora considerato un documento attendibile il Libro bianco della Difesa presentato così solennemente in questa Commissione, che dovrebbe porre fine a molte incertezze anche per quanto riguarda gli ufficiali, o se non sia il caso di considerarlo superato. La Commissione ha il diritto di ricevere una risposta chiara a questo riguardo.

Consideriamo il presente provvedimento un compromesso, una soluzione ineluttabile che non ci soddisfa assolutamente, perchè lascia la bocca amara a molti ufficiali.

Il nostro voto, quindi, ha questo significato: attendere dal Governo una risposta costruttiva, perchè c'è bisogno di una iniziativa governativa intesa a chiarire definitivamente il problema degli ufficiali. Altrimenti, il Gruppo della Democrazia cristiana, ove non ci fosse entro breve termine una risposta da parte del Governo, si ritiene impegnato a produrre un nuovo provvedimento legislativo, che valga a sanare le ingiustizie che emergono oggi.

Ringrazio ancora una volta il relatore, che si è sobbarcato ad una fatica così gravosa e ringrazio lei, signor Presidente, e il rappresentante del Governo.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Intervengo per prendere atto delle dichiarazioni rese, che trovo estremamente giustificate dallo svolgimento dei fatti. Ricordo che il mio primo compito, quando assunsi la carica di Sottosegretario nel lontano 1979, fu quello di assistere ad un *briefing*, durante il quale mi venne spiegato che la cosa più importante da fare era proprio la legge sull'avanzamento degli ufficiali. Con un senso di frustrazione politica penso al fatto che siamo riusciti ad approvare una legge che è soltanto la soluzione delle incongruenze più gravi, mentre non siamo ancora arrivati a poter inquadrare tutto il fenomeno in una sistemazione che non sia solo quella di fatto riguardante il passato, ma che sia la nuova colonna portante della dirigenza, delle selezioni, dell'inquadramento, della proiezione e dello sviluppo delle Forze armate.

Il Ministero, per la verità, ha fatto la sua parte, anche se ha incontrato difficoltà — di cui voi tutti conoscete l'origine — nel rendere organiche e nell'omogeneizzare esigenze e tradizioni diverse con strutture diverse.

Ora la difficoltà più grande è di natura finanziaria. Il Tesoro, certamente non per un capriccio, si oppone alle soluzioni che l'Amministrazione della difesa ha trovato; d'altra parte, capisco l'argomento dell'oppo-

sizione, che vede nel Governo una volontà unica e non una volontà dialettica e quindi giustamente pensa che l'una o l'altra delle due tesi dovrebbero prevalere per giungere ad una soluzione.

Quel che posso dire è che riferirò al Ministro queste dichiarazioni di volontà della Commissione perchè si faccia più attiva la pressione del Ministero della difesa nella collegialità del Governo per ottenere l'assenso del Tesoro.

Vorrei dire, inoltre, al senatore Giust che, in fondo, al momento un testo esiste: ma mentre il Ministero della difesa ha bisogno del conforto del concerto, il senatore Giust o chiunque altro non ne ha bisogno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO